



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 16 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA Presidente

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;



VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 recante "*...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014*".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1. della stessa relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, veniva previsto di completare la verifica dei questionari sui rendiconti 2013 e di analizzare quelli sui rendiconti 2014;

VISTO che nella citata deliberazione n. 87/2016/INPR, al punto D.1. veniva stabilito che: "*...i controlli sugli Enti Locali dovranno*



*essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”.*

VISTO il preambolo della richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR nel quale si teneva conto, in ordine alle funzioni assegnate dalla legge alle Sezioni regionali di controllo e alla fattibilità delle analisi e delle indagini da deliberare dell'attuale organico di personale di magistratura che: "... risulta diminuito di n. 1 unità e, a breve, subirà una ulteriore decurtazione di n.2 unità.

CONSIDERATO, altresì, l'elevatissimo carico di lavoro assegnato ai magistrati, attualmente in servizio nella Sezione;

RITENUTO necessario individuare le modalità operative in grado di salvaguardare la funzionalità dei controlli contemplati in sede del programma annuale 2016 approvato con la richiamata deliberazione n. 87/2016/INPR;

RITENUTO pertanto necessario effettuare il controllo finanziario di legalità e di regolarità amministrativo-contabile, basato sulle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria riguardante i rendiconti 2014, allo stato degli atti delle istruttorie svolte, con riserva tuttavia di approfondimento in occasione delle verifiche riguardanti i successivi cicli di bilancio;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio



finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 9/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

#### FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2014, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, del Comune di Fossalta di Portogruaro sono emersi i seguenti profili di criticità, che costituiscono presupposto per una pronuncia specifica.

1.Quanto agli equilibri di bilancio si segnala che l'incidenza delle entrate aventi carattere non ripetitivo è pari al 7,11% rispetto alle spese correnti dei titoli I e III. La percentuale si appalesa tendenzialmente critica posto che tra le entrate aventi carattere non ripetitivo riveste ruolo non marginale la componente "altre", che ricomprende il canone Ascopiave (euro 98.250,00). Tale criticità si pone in continuità e peggioramento rispetto all'esercizio precedente (la percentuale era, nel 2013, del 2,03%), in relazione al quale la Sezione aveva già formulato rilievo (del. 548/2015/PRSE) e specifiche raccomandazioni con nota del magistrato prot. n. 7205 del 4.12.2015, alle quali si rinvia.

Con riferimento ai flussi e agli equilibri di cassa, l'Ente, pur non




essendo ricorso all'anticipazione di cassa, evidenzia una sostenibilità finanziaria complessivamente fragile, essendo consistente il volume dei residui attivi (di cui si dirà) a fronte di un avanzo di amministrazione esiguo. Anche per tale profilo, oggetto di rilievo nell'ambito del controllo sul rendiconto 2013, la Sezione, richiamata la necessità del rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, aveva raccomandato all'Ente l'adozione di misure gestionali utili ad evitare, per il futuro, l'impiego di entrate non ripetitive per il finanziamento di spese correnti ripetitive ed ad assicurare gli equilibri di bilancio, verificandone costantemente l'effettività.

2. Quanto alla gestione dei residui, alla chiusura di esercizio trova conferma il grado di fragilità della liquidità sopra evidenziato. L'analisi delle gestioni intermedie evidenzia un saldo negativo di euro 304.936,80 tra la somma del totale dei residui attivi di parte capitale dei Titoli IV e V (euro 3.170.865,47) e la cassa (euro 664.803,25) e il totale dei residui passivi di parte capitale del titolo II (euro 4.140.604,80).

Alla chiusura di esercizio l'incidenza dei residui attivi complessivi sugli accertamento permane alta (seppure in lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente: 72,06%) ed è pari al 71,39%, mentre quella dei residui passivi totali sugli impegni è pari al 80,17%.

La criticità è stata oggetto di rilievo anche con riferimento



all'esercizio 2013, nel quale si era verificato anche lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 2, non più presente nell'esercizio in esame, pur permanendo una evidente fragilità del complesso della gestione dei residui e della garanzia di liquidità per il pagamento dei residui passivi del Titolo II.

In relazione a tale ultimo aspetto l'Ente, nella nota prot. n. 9122 del 13 ottobre 2015 (acquisita a prot. CDC 6410 del 14 ottobre 2015) aveva assicurato che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, era stata fatta un'accurata cernita dei medesimi in applicazione dei nuovi principi contabili e che, comunque, l'Ente medesimo attuava un costante monitoraggio sulla complessiva situazione dei residui al fine di garantire la regolarità dei pagamenti dei residui in conto capitale senza pregiudizio degli equilibri di cassa.

E, però, nel corso dell'esercizio 2014 si è verificato, pur in presenza di una cassa finale positiva, un flusso negativo complessivo derivante dalla parte capitale e causato da pagamenti in misura maggiore degli incassi.

3. L'analisi dell'operazione di riaccertamento straordinario non consente di ritenere superate le criticità già riscontrate nell'ambito della gestione dei residui.

Vengono cancellati per insussistenza solo residui attivi e per importi marginali (euro 26.559,31), mentre le cancellazioni per reimputazione sono modeste (residui attivi per euro 157.844,11; residui passivi per euro 264.356,47) e riportate tutte all'esercizio



2015.

I residui conservati di competenza ammontano a euro 4.845.227,04 per quanto riguarda i residui attivi e per quanto riguarda quelli passivi ad euro 4.242.882,78.


Il Fondo pluriennale vincolato ammonta ad euro 1.223.950,75 e non concorre alla determinazione del risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione successivo all'operazione di riaccertamento si assesta sul valore di euro 33.196,76, di cui euro 30.000 costituiscono l'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia esigibilità, ed i restanti euro 3.196,76 costituiscono la parte libera.

Va osservato che il Fondo Crediti Dubbia esigibilità appare sottostimato: come risulta dalla documentazione trasmessa dall'Ente in sede istruttoria (e acquisita a prot. CDC n. 835 del 8 febbraio 2017), nel bilancio di previsione 2015-2017 l'importo del medesimo fondo è indicato in misura nettamente superiore e pari ad euro 153.307,75.

In secondo luogo, in sede di riaccertamento non è stato tenuto conto dei vincoli per investimenti, circostanza confermata dall'Ente in sede istruttoria.

La sottostima del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e la mancata valorizzazione dei vincoli per investimenti hanno consentito all'Ente, in sede di riaccertamento, di conseguire un avanzo, in minima parte disponibile evitando, quindi, di venirsi a trovare nella condizione di "maggior disavanzo di amministrazione" conseguente alla negatività della parte disponibile dell'avanzo.



Alla luce di quanto sopra detto, la Sezione riserva, nell'ambito dei controlli sui successivi esercizi, ulteriori valutazioni ed approfondimenti in relazione all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ed in particolare alla correttezza delle reimputazioni e alla costituzione degli accantonamenti e dei fondi obbligatori.

4. Con la nota prot. n. 9122 del 13 ottobre 2015 (acquisita a prot. CDC 6410 del 14 ottobre 2015) l'Ente, fornendo chiarimenti sulla spesa di personale rendicontata al 31.12.2013, confermava e assicurava il rispetto dei limiti alla spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, cosa che in effetti è avvenuta nell'esercizio 2014, in cui il limite di spesa è stato rispettato per euro 13.803,25 (in termini percentuali, la riduzione è del 1,20%). L'Ente, però, non ha ridotto la spesa di personale entro il limite del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009 di cui all'art. 28, comma 9 del D.L. 78/2010. La spesa sostenuta nell'esercizio in esame ammonta, infatti, a euro 35.647,31, pari al 78,844% di quella analoga sostenuta nel 2009 (euro 45.212,28).

In nota al questionario l'Ente specifica che trattasi di spesa sostenuta per *"prestazioni di servizi a soggetto esterno relativa ad una sostituzione di personale per la biblioteca comunale"* e che, comunque, l'Ente *"è in regola con la riduzione della spesa comma 557 legge 296/2006"*, circostanza, quest'ultima, che evidentemente non è idonea a consentire (né a ritenere giustificato) alcuno sfornamento dei vincoli di finanza pubblica in



materia di personale.

Conseguentemente la Sezione deve richiamare l'attenzione degli organi tecnici e politici (ognuno per quanto di propria competenza) sulla forza cogente dei vincoli di finanza pubblica e sul fondamentale principio della "sana gestione finanziaria", che, per la sua matrice, assume nel nostro ordinamento il valore di clausola con una valenza privilegiata, correlato a quello della "buona amministrazione", che di esso costituisce un corollario necessario, e appare naturalmente collegato al principio di "buon andamento dell'azione amministrativa", all'uopo raccomandando, almeno per il futuro, di operare, per quanto possibile, una razionalizzazione dei costi inerenti alle spese sopra indicate, al fine di assicurare il sostanziale rispetto del precetto normativo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione, tali da integrare, allo stato, criticità che determinano l'adozione di una pronuncia specifica e ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

- richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione



- a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate;
- richiama l'attenzione dell'Ente sull'esigenza di perseguire in una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, sia attivi che passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione e il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza, nonché alla loro corretta imputazione;
  - invita l'Ente ad adottare le necessarie misure volte a rendere effettivi i vincoli di legge e derivanti dai principi contabili, nonché a provvedere ai corretti accantonamenti;
  - invita l'Amministrazione comunale a prestare, anche per il futuro adeguata attenzione ai limiti fissati dalla legge per il contenimento delle spese di personale e delle spese in generale ed alle norme che li disciplinano.

Dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di Fossalta di Portogruaro per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2017.

Il magistrato relatore

Dott.ssa Daniela Alberghini



Il Presidente

Dott.ssa Diana Calaciura Traina



Depositato in Segreteria il **14 NOV. 2017**

IL DIRETTORE DI SEGreteria



Dott.ssa Raffaella Brandolese

